IL S. PROCUMATORE DELLA REPUBBLICA (Dr. Cristina Tedeschind)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

PROCURA: LLA REPUBBLICA
PRESSCILTRIL LE-MICONA
Lef. ola HIV. Pesures
22 OTT. 2005

PERVENUTO DEPOSITATO OF

Richiesta motivata al Pubblico Ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 537/05 pronunciata dal Giudice Dott. Vincenzo Capezza in data 04.05.2005 e depositata il 06.08.2005 nel procedimento penale R.G.N.R. 954/99

I sottoscritti Avvocati Rino Pirani, Stefano Crispiani e Carlo Maria Pesaresi, difensori delle parti civili costituite Comune di Falconara Marittima, Campanelli + 11, "Comitato Quartiere Fiume Esino" e "Comitato Cittadini Villanova":

FANNO ISTANZA

all'Ill.mo Procuratore della Repubblica affinché proponga impugnazione avverso la sentenza n. 537/05 resa dal Giudice del Tribunale di Ancona Dott. Vincenzo Capezza all'udienza del 04.05.2005 depositata in datta 06.08.2005 nel procedimento penale R.G.N.R. 954/99 per i seguenti

MOTIVI

Il Giudicante, nella ricostruzione dell'evento del 25.8.1999, individua i seguenti elementi controversi alla luce dei quali ritiene di non poter esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati Saronne, Bellucci, Brunelli, Conti e Carletti:

- 1. L'esistenza o meno di una prassi aziendale conosciuta e tollerata dai vertici di lasciare aperte le valvole dei circuiti (o comunque alcune di esse) nei periodi di non utilizzo delle linee per i trasferimenti di prodotto;
- 2. se l'allestimento o l'assetto errato della linea 29 fosse casuale o volontario allo scopo di rubare benzina;

- 3 caratteristiche e scopi dell'intervento di Gandolfi e Giulian nell'area SIF;
- 4. le cause del collasso pompa P4254;
- 5. la sufficienza o meno dei controlli manutentivi agli impianti.

Considerate le conclusioni cui giunge il Tribunale in merito ai citati punti 2 e 3 (sostanzialmente favorevoli e concordanti con l'impostazione dell'accusa) ci soffermiamo unicamente sulle considerazioni svolte dal Giudicante in ordine ai punti 1, 4 e 5 ritenendole meritevoli di censura.

1. L'esistenza o meno di una prassi aziendale conosciuta e tollerata dai vertici di lasciare aperte le valvole dei circuiti (o comunque alcune di esse) nei periodi di non utilizzo delle linee per i trasferimenti di prodotto.

Su questo punto, che peraltro rappresenta uno dei capi di imputazione, il Giudicante non spende che poche righe limitandosi paradossalmente ad un confronto di tipo "numerico/matematico" tra le opposte testimonianze. In buona sostanza, il Giudice prende atto della presenza di 5 testimoni che sostengono la sussistenza della prassi e di altrettanti che la negano e dunque, al pari di una partita calcistica, ripone la palla al centro dichiarando l'avvenuta parità e l'obbligo dell'assoluzione ex 530 II° comma c.p.p.

La conclusione cui giunge l'estensore della sentenza è palesemente illogica, contraddittoria, erronea e non motivata.

Senza nulla togliere all'assunto fondamentale del libero convincimento del Giudice, l'obbligo della puntuale motivazione della decisione e della sussistenza di un percorso logico e non contraddittorio per giungere a determinate conclusioni non può essere omesso, pena la riforma della pronuncia.

Nel caso specifico il Giudice ha omesso ogni considerazione e valutazione circa le singole qualifiche dei testi che hanno negato la sussistenza della prassi, circa il loro ruolo ed il loro coinvolgimento con l'azienda ed i suoi vertici ed ha omesso di valutare le testimonianze alla luce degli elementi oggettivi emersi all'esito del processo.

È significativo richiamare preliminarmente quanto i professori Godono e Volpicelli hanno dichiarato nella presentazione della loro perizia a proposito di "una serie di circostanze ... sono state di ostacolo al lavoro dei periti ...risultando di pregiudizio per gli accertamenti tecnici e per la completa certa ricostruzione degli eventi"; tra le principali i periti annoverano "la comprensibile aspirazione alla conservazione del posto di lavoro e della preservazione della attività produttiva da parte del personale della raffineria e la conseguente preoccupazione di poter inconsciamente nuocere a tali fini..."

A parere del Giudice di prime cure, coloro che negano l'esistenza della prassi sono i seguenti testi: Astolfi, Lamenza, Materia. Re e, in modo meno chiaro, Sanviti.

<u>Re</u>: è imputato in un procedimento connesso; l'attendibilità di quanto da egli dichiarato è inficiata ex lege.

Il teste, peraltro, non nega che le valvole venissero lasciate aperte; afferma viceversa che la consuetudine di lasciare le valvole aperte era sussistente almeno fino a sette, otto mesi prima del fatto (ud. 24.04.2004 pag. 130): incalzato dal Pubblico Ministero, ammette che la valvola 279 veniva lasciata aperta "sia in estate che in inverno" per consuetudine eppure "anche per non rispetto delle procedure... (ud. 24.04.04 pag. 133).

Ma vi è di più: a domanda del P.M. "dopo l'introduzione del sistema thermorelief questa consuetudine, mal vezzo, cattivo utilizzo delle disposizioni e non rispetto delle disposizioni, come ci ha detto, continuava ad essere diffuso?>> Re risponde: «Sì».

Pur non volendo considerare il vizio originale relativo all'attendibilità delle dichiarazioni di imputato in procedimento connesso ex art. 192 c.p.p., e/o il fatto che il Re nel corso dell'istruttoria ha cambiato più volte la propria versione dei fatti e che egli è l'unico a sostenere che la valvola 279 fosse chiusa, ma rimanendo al solo tenore letterale delle sue parole, non si comprende come si possa considerare la sua dichiarazione determinante per giungere alla negazione della sussistenza della prassi citata.

Sanviti: a parere del Giudicante avrebbe negato – seppur in modo meno chiaro – la sussistenza della prassi.

Si fa notare che al teste Sanviti non viene mai fatta alcuna domanda in tal senso e che lo stesso semplicemente ebbe a riferire - a domanda della difesa degli imputati - che le valvole di attraversamento <avrebbero dovuto essere chiuse e piombate>> cioè quello che prevedono gli schemi operativi della raffineria, null'altro.

Non una parola circa l'eventuale sussistenza della prassi di lasciare aperta le valvole, non un elemento dal quale si possa ragionevolmente e logicamente giungere alle conclusioni espresse dal Giudicante.

Santi Materia: Ingegnere con ruoli di alta responsabilità all'interno della raffineria Api; è il dirigente responsabile dei reparti OMB, blanding, schipping, spedizioni e del mare.

Santi Materia è il "vice" di Bellucci (imputato nel procedimento), il suo praccio destro.

Nell'organigramma Api, l'Ing. Lamenza, viene subito dopo Santi Materia, e dopo di lui, l'Astolfi.

Santi Materia, Lamenza. Astolfi: in ordine decrescente i tre più alti responsabili del reparto OMB.

Peraltro, Landolfi e Astolfi non escludono (verbale ud. 19.5.2004 pag. 49-50 e pag 69) che prima dell'adozione del Termorelief vi fosse la consuetudine di lasciare aperte le valvole per evitare problemi di sovrappressione e che, comunque, di detta prassi se ne era sentito parlare. Nell'ottica di una logica valutazione delle prove non può conferirsi lo stesso peso alle dichiarazioni di Santi Materia, Lamenza e Astolfi ed a quelle di Mencarelli, Panzieri, Selandri, Giacchetti e Casoni, persone quest'ultime che nulla hanno a che fare con i vertici della raffineria (anzi in alcuni casi neanche più alle dipendenze Api).

Allo stesso modo non si possono non considerare gli elementi oggettivi che confermano in modo chiaro le dichiarazioni di coloro che sostengono la sussistenza della prassi citata.

Se fosse vero quanto dichiarato da Santi Materia, Lamenza e Astolfi, alla luce di quanto espressamente ammesso dal Giudicante circa l'esclusione di un'ipotesi di prelievo fraudolento di benzina, non si comprende come mai sulla linea 29 (per non parlare delle altre linee il cui allestimento si è rilevato altrettanto difforme dallo schema operativo):

- la valvola fiscale 126 non si sa se fosse aperta o chiusa quando in realtà doveva rimanere chiusa
- la valvola 279 era aperta anziché chiusa
- la valvola di by pass sulla pompa 4056 era aperta anziché chiusa
- le valvole di aspirazione e mandata sulle pompe P4256, P4255, P4056 erano aperte o parzialmente aperte anziché chiuse.

Gli elementi oggettivi confermano dunque la veridicità delle dichiarazioni rese dai testi Mencarelli, Panieri, Schiaroli, Giacchetti e Casoni.

2. Le cause del collasso della pompa

Il Giudice individua i punti deboli della ricostruzione dell'accusa circa le causa del collasso nell'impossibilità di dimostrare che:

- a. il corpo estraneo troppo piccolo per essere sottoposto alle prove di carico e di compressione fosse identico al provino;
- b. la preesistenza del corpo estraneo all'evento;
- c. il periodo in cui si sarebbe verificato l'iniziale incrinatura della carcassa.

a) impossibilità di dimostrare che il corpo estraneo, troppo piccolo per essere sottoposto alle prove a carico e di compressione, fosse identico al provino.

Quanto alle analisi svolte sul provino, i periti hanno con dovizia e rigore spiegato che quella dell'utilizzo di un provino era l'unica e migliore strada percorribile considerata l'attuale scienza e tecnologia per un'analisi il più possibile attinente alla realtà.

Appare dunque illogica e contraddittoria la considerazione del Giudicante laddove questi ritiene che non essendo stato possibile effettuare le stesse prove sul corpo estraneo non vi sarebbe prova scientifica della corrispondenza tra lo stesso e il provino.

Considerato che il metodo, le valutazioni e le risposte dei periti, per ripetuta ammissione dello stesso Giudicante, sono state ritenuti corretti e considerata inoltre l'impossibilità accertata di effettuare le prove sul corpo estraneo rinvenuto nella pompa, non può non ritenersi valida la

scelta di effettuare la prova su tre campioni della stessa natura del corpo estraneo addirittura maggiormente deteriorati dall'incendio.

Pertanto, se è vero che non vi è prova diretta delle corrispondenza tra il corpo estraneo ed il provino, tuttavia i periti sono pervenuti ad un sicuro criterio di comparazione attraverso una operazione di ordine scientifico che li ha convinti di tale affermazione ed inoltre e comunque sono emersi tutti quegli elementi idonei, precisi e concordanti atti a determinare la prova della sussistenza del fatto.

Se è altresì vero che il Giudice ha accolto la validità scientifica dei criteri e metodi di indagine utilizzati dai periti e che. comunque, a fronte dell'impossibilità dell'analisi di un elemento quale il corpo estraneo rinvenuto all'interno della carcassa, è cognizione di comune dominio procedere alla stessa analisi su campioni similari, le conclusioni peritali non possono secondo logica essere disattese.

b) Preesistenza all'evento del corpo estraneo.

Anche in questo caso la conclusione del Giudicante appare illogica, contradditoria e comunque non motivata.

Infatti, dal momento che il Giudice ha accolto la tesi dei periti per cui è da escludere che causa dell'evento sia stato il colpo d'ariete (sent. pag. 30-19-25) non si comprende come si possa logicamente superare l'affermazione dei periti (non contestata dal Giudicante) per cui la pompa in assenza del corpo estraneo avrebbe certamente sopportato la pressione determinata dal sopraggiungere del prodotto.

Pertanto, dalla sussistenza delle suddette circostanze e dalla non contestata loro veridicità (esclusione del colpo di ariete quale causa del collasso e tenuta della pompa in assenza del corpo estraneo) non può che pervenirsi alla conclusione secondo la quale il collasso è stato

determinato dalla presenza del corpo estraneo all'interno della pompa prima dell'evento.

c). periodo iniziale incrinatura della carcassa.

Pur se si dovesse condividere il pensiero del Giudicante circa l'indeterminabilità del periodo in cui si sarebbe verificata l'incrinatura della carcassa non si vede come ciò possa essere rilevante ai fini delle conclusioni cui giungono i periti e comunque come possa essere utilizzato a favore delle tesi difensive.

3. Manutenzione della pompa

Sostiene il Giudicante che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa la prova sufficiente della manchevolezza dell'attività manutentivi sulla pompa.

A sostegno dell'adeguatezza della manutenzione il Giudice richiama:

i. l'espletamento di due prove vibrazionali;

ii. il fatto che il macchinario successivamente fosse sempre stato trovato fermo:

iii. i controlli visivi effettuati dai dipendenti OMEC.

i. l'espletamento delle prove vibrazionali

Premesso che per tutta la durata delle indagini preliminari e sino al dibattimento, ai periti era stata mostrata la documentazione attestante l'effettuazione di un'unica prova vibrazionale (verb ud. 14.07.05 pag. 65), si rileva come sia pacificamente emerso nel corso del dibattimento che l'espletamento di due analisi vibrazionali a distanza di breve tempo siano inefficaci ed inidonee a denunciare la presenza o meno di anomalie strutturali della pompa.

Lo stesso Giudicante condivide l'assunto (sent. pag. 30 righe 13-15)

È dunque irragionevole e contraddittoria la sentenza laddove da un lato indica nell'espletamento delle due prove vibrazionali il segno dell'adeguatezza manutentiva e dall'altro ammette che tali prove, per le modalità con cui sono state effettuate, non sarebbero idonee a denunciare vizi, difetti, anomalie strutturali della pompa esaminata.

A proposito del doppio controllo ravvicinato, inutile secondo i periti a dimostrare lo stato di efficienza della pompa e l'assenza di problemi strutturali, nasce il sospetto che tali controlli siano stati disposti a causa dell'emergere di difetti che meritavano di essere meglio valutati.

Al riguardo va segnalato che dopo il secondo ravvicinato controllo la pompa scade a residuo di riserva senza più essere abitualmente in circuito a dimostrare che probabilmente il vizio non era stato del tutto emendato.

ii. il fatto che il macchinario successivamente fosse sempre stato trovato fermo; iii. i controlli visivi effettuati dai dipendenti OMEC.

Su questi ultimi due punti si evidenzia semplicemente che dagli atti del processo è emerso indiscutibilmente che la manutenzione visiva non era di per sé sufficiente ad individuare un eventuale difetto strutturale della pompa quale quello che a parere dei periti ha determinato il collasso.

Tanto è vero che la ditta OMEC, provvedeva a comunicare alla raffineria tutte le volte che non aveva potuto provvedere ad effettuare il controllo vibrazionale a causa dello stato di fermo della pompa.

Fatto del tutto pacifico che dopo le due prove di cui sopra (1997) il controllo vibrazionale non venne mai più fatto.

Infine, si evidenzia come in merito alle responsabilità contestate agli imputati Brunelli e Conti, il Giudice abbia omesso di considerare un elemento fondamentale per dimostrare la responsabilità dei suddetti imputati oltre che dell'ing Saronne, costituito dalla colpevole apertura delle valvole delle pompe P4254 (collassata), P4255, P4256 a proposito zelle quali scrivono i periti del Giudice a pag. 28 quart'ultimo rigo del coro elaborato, "il flusso di benzina (alla pompa P4254, poi collassata) sarebbe stato comunque impedito se le valvole delle pompe P4254, P4255, P4056 fossero state, come avrebbero dovuto essere, chiuse.

Grave l'errore commesso dal Giudicante nell'omettere tale elemento di valutazione nell'attribuire la responsabilità ai suddetti imputati, atteso che proprio la negligente apertura di tali valvole ha consentito l'afflusso di benzina alla pompa P4254 che è collassata, determinando così con la fuoriuscita di benzina il devastante incendio del 25 agosto 1999.

La causa più prossima ed immediata dell'evento è stata proprio la apertura non dovuta delle valvole delle pompe che, se chiuse, come avrebbero dovuto, avrebbero impedito l'ingresso della benzina nella pompa e nulla sarebbe accaduto.

Come abbia potuto il Giudice non considerare tale gravissima negligenza nel valutare le responsabilità de predetti imputati, tecnici addetti al controllo delle pompe appare inspiegabile, sol che si pensa alla circostanza che il Giudicante, proprio sulla errata apertura della valvola n 269 attribuita all'imputato Bonfissuto – valvola tanto lontana dal luogo dell'evento – ha ravvisato piena colpa dello stesso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Si rammenta che la negligenza commessa dai suddetti imputati che hanno omesso di controllare la posizione delle valvole delle pompe non rilevando la non dovuta apertura delle stesse. È stata continuamente illustrata ed evidenziata dalle difese delle parti civili sia in sede di discussione dibattimentale che in sede di replica – pochi minuti prima

che il Giudice si ritirasse per decidere -, ma invano atteso che di tale pravissima e determinante negligenza nell'intero corpo della sentenza rai si parla, quasi che fosse del tutto sfuggito al Giudice un fatto elementare, che se le valvole delle pompe e nessun evento dannoso si sarebbe prodotto.

L'esame del Giudice sarebbe proprio dovuto partire dalle pompe e dalla posizionatura delle relative valvole di aspirazione in particolare, atteso cine era quello il luogo più immediato da dove è fuoriuscita benzina poi incediatasi. Ma il Giudice errando non ha considerato il fatto più importante di tutta la vicenda. Se lo avesse esaminato, avrebbe riscontrato, qui senza ombra di dubbio – alla stessa stregua per cui il Giudice ha ritenuto responsabile il sig. Bonfissuto – la piena responsabilità per colpa degli addetti al controllo pompe, le cui valvole sono state lasciate colpevolmente aperte e quindi avrebbe condannato gi addetti alla manutenzione pompe, gli Ingg. Brunelli e Conti, olte l'ing. Bellocci come responsabile degli impianti e l'ing. Saronne Direttore della Raffineria.

Per tutti questi motivi si chiede che il P.M. voglia proporre impugnazione avverso la sentenza citata al fine di ottenere la condanna degli imputati.

Ancona, li 21.10.2005

Avv. Rino Pirani

Avv. Stefano Crispiani

Avv. Carlo Maria Pesaresi

N 156/06 Stool ==

y. N. Z. R. clo Cock shills Quesus Arueto Euro Veleri Helene Chrochi Genes Turreni Gehrelle Me Peoliz Genema Condenali Grenni

Zermani Erelde

dubli elett. slow t als Air in jeus Orisfreni con studio est Aucone me missione no

UNEP Corte di Appello - Ancona - - RELAZIONE DI NOTIFICA Km 19/01/2006 Cron. BagOO/956 Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. ho per ogni legale effetto notificato l'atto che precede a; O1) Amato Enzo elet.dom.c/o Avv. Crispiani Stefano Via Meniucci i 60100 Ancona (AN) mediante consegna di copia a mani di ;